

N. 23 di Repertorio Comunale

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO PROVINCIA DI TREVISO

**CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL
POLO SCOLASTICO DI VIA P.PIAZZA CON DEMOLIZIONE E
NUOVA COSTRUZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO G.RENIER CUP E39H18000430005 CIG 9319790601
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN
SICUREZZA POLO SCOLASTICO VIA P.PIAZZA CUP
E39J21010140009 CIG 9319790601. INTERVENTO FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA **NEXTGENERATIONEU.****

L'anno 2022 il giorno 23 (ventitre) del mese di dicembre, nella sede municipale di Castello di Godego e più precisamente nell'ufficio del Segretario Comunale.

Avanti a me dott. Roberto Quagliotto, Segretario Comunale di Castello di Godego, autorizzato a rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di Legge, sono presenti i signori:

- Daminato Sergio nato a Castelfranco Veneto (TV) il 29.04.1970, Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Castello di Godego, domiciliato per motivi di carica presso la sede Municipale di Castello di Godego, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Castello di Godego (C.F. 81000410266 e P.I. 01863430268) ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che nel prosieguo dell'atto può essere chiamato per brevità anche "Comune";

- Muttin Alfredo nato a Molvena (VI) il 16.08.1940, codice fiscale

MTTLRD40M16F306N e residente a Marostica (VI) in via Panica n. 10, il quale
interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della ditta Mubre
Costruzioni s.r.l. con sede legale a Marostica (VI) in via Mantegna n.6, P.IVA e
C.F. 00172820243 e iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di Vicenza al numero 96917, d'ora in poi chiamato "Appaltatore",
componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario
comunale sono certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta comunale n. 110 in data 21.07.2022 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento del polo scolastico
di via P.Piazza con demolizione e nuova costruzione di parte della scuola
secondaria di primo grado "G.Renier" CUP E39H18000430005 ed il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di efficientamento energetico e messa in
sicurezza polo scolastico di via P.Piazza CUP E39J21010140009 in Comune di
Castello di Godego (TV);

- l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico di Progetto
(CUP) n. E39H18000430005 e (CUP) n. E39J21010140009, nonché il Codice
Identificativo di Gara (CIG) n. 9319790601;

- con determinazione a contrattare n. n.122/285 del 22.07.2022 si è stabilito
l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, così come modificato
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021 come convertito

con Legge n. 108/2021, con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016;

- la Provincia di Treviso, in qualità di Stazione Unica Appaltante – in attuazione della Convenzione datata 24.09.2016 e successivamente rinnovata il 21.10.2021 ed in ossequio al D. Lgs. n. 50/2016, ha adempiuto a tutte le fasi di sua competenza in conformità alla normativa vigente;

- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con Determinazione area tecnica n.182/441 del 27.10.2022 si è provveduto, in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in sede di gara, all’aggiudicazione definitiva dei lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo di complessivi € 4.697.191,29 di cui € 117.273,78 per oneri destinati alla sicurezza;

- il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data 28.10.2022 prot.13459, ad ottemperare a quanto prescritto all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente all’avvenuta aggiudicazione definitiva;

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;

- è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data dell’ultima comunicazione effettuata, così come previsto all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;

- i lavori in oggetto sono afferenti ad investimenti pubblici finanziati in parte con le risorse previste dal PNRR e si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 in materia di “Pari Opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;

- L'intervento dovrà obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 17.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse

1. Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2. Oggetto dell'appalto

Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 - Corrispettivo dell'Appalto

1. Il Comune pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo netto di € 4.697.191,29 (euro quattromilioniseicentonovantasettemilacentonovantuno/29) comprensivo di € 117.273,78 (euro centodiciassettemiladuecentosettantatre/78) per oneri relativi alla sicurezza del lavoro connessi specificatamente al presente contratto non soggetti a ribasso d'asta, oltre a IVA al 10% per un importo

complessivo di € 5.166,910,42 (€

cinquemilionicentosessantaseimilanovecentodieci/42).

L'importo di cui sopra risulta dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

2. Il corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal contratto è previsto "a corpo e a misura".

3. In merito all'anticipazione sull'importo a base di contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020.

4. I pagamenti in acconto verranno corrisposti all'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 22 del CSA, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00), comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

5. La rata di saldo verrà corrisposta, a norma dell'art. 22 CSA entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione, previa presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa come previsto all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento e, in relazione al

saldo finale, alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021.

7. Il pagamento delle competenze di cui sopra dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura elettronica.

Il Codice Univoco per l'invio della fattura elettronica, risulta essere: UFKF8K. La fattura dovrà, inoltre, riportare i dati della determinazione di affidamento dei lavori e i relativi numeri di CIG e CUP nonché la dicitura Decreto R0000192.23-06-2021 "Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" pena la non accettazione della fattura.

8. La cessione del corrispettivo è ammessa nella forma e nei limiti previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. n. 145/2000.

9. L'"Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il

seguinte/i seguenti conto/i corrente/i bancari/o IBAN

IT34T0103060600000061103848 acceso presso Monte dei Paschi di Siena

Spa Agenzia di Nove (VI) su cui sono abilitati ad operare i seguenti soggetti:

Alfredo Muttin nato a Molvena (VI) il 16.08.1940 CF

MTTLRD40M16F306N impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni

modifica relativa ai dati di cui sopra.

10. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia

della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11. E' stata accertata l'iscrizione nella *White List* istituita presso la Prefettura

competente di Vicenza.

Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione

della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori

pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il

presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Articolo 5 – Variazione dell'importo contrattuale

1. Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di

progetto del presente appalto è quello emanato, ai sensi dell'art. 26, comma 2

del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, con D.G.R. n. 555 del 20/05/2022 dalla Giunta

regionale del Veneto che ha approvato il "Prezzario regionale 2022", tenuto

conto che il prezzario così aggiornato cessa di avere validità entro il 31 dicembre

2022 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 31 marzo 2023 per i progetti

a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

2. In relazione alla revisione dei prezzi, si intendono recepite le disposizioni di

cui all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. "Decreto Sostegni ter")

convertito, con modificazioni con Legge 28 marzo 2022, n. 25, dall'art. 106 del

D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018. In particolare, fino al 31

dicembre 2023 (salvo proroghe) in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto

periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, sono valutate dalla stazione appaltante le

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, siano esse in aumento o in diminuzione, nella misura in cui risultino superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e si procederà a compensazione per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza nei limiti delle risorse disponibili da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.

3. L'istanza di compensazione di cui al precedente punto 2 deve riguardare esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta a ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

5. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 - Obblighi dell' "Appaltatore"

1. L'appalto viene concesso dal "Comune" ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato speciale d'appalto e dei documenti facenti parte del progetto.

2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei

seguenti documenti, depositati agli atti del “Comune” unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elaborati grafici: n. 121 tavole;
- Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera prodotta dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara di appalto;
- Il Computo Metrico Estimativo;
- Il P.S.C.;

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale sopra richiamato.

4. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 39 del CSA e del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, ha prodotto il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 7. Termine di esecuzione e penali

1. L'“Appaltatore” deve ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto entro giorni 561 (cinquecentosessantuno) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e articolati in 4 fasi consecutive come indicate nel layout di cantiere dell'elaborato E G 020 0 Piano di Sicurezza e Coordinamento e nell'elaborato E G 019 0 Cronoprogramma. Per consentire la prosecuzione delle attività scolastiche e sportive e contenere i tempi di realizzazione dell'opera, la consegna dei lavori verrà effettuata in due fasi successive: fase 1: consegna generale con esclusione della palestra; fase 2: consegna locali palestra. Le opere saranno riconsegnate dall'appaltatore alla stazione appaltante come segue: al termine della fase 2 per i locali della palestra, al termine della fase 3 per i locali della scuola ristrutturati; al termine della fase 4 per le restanti opere.

All'avvio ed alla fine dei lavori di ogni fase saranno redatti i relativi verbali di consegna dei lavori e di riconsegna delle opere eseguite, anche al fine di monitorare l'ordinato andamento dei lavori ed il rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per ogni fase.

Il tempo utile complessivo di 561 gg per dare i lavori ultimati decorrerà dalla data del verbale di consegna della fase 1 (che non sarà considerato un verbale di consegna parziale ai sensi in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell'art.5 comma 9 del DM 49/2018) e si concluderà con il verbale di ultimazione dei lavori della fase 4.

2. Nel caso in cui alla data stabilita per la consegna dei lavori l'Appaltatore non si presenti senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49/2018, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la

cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

3. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni o proroghe concesse, è applicata una penale in misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art.20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. In considerazione dell'intervenuta approvazione del PNRR con l'inserimento dell'intervento in oggetto e della necessità di rispettare target e milestones imposti dalla Commissione europea, è fondamentale rispettare le stringenti tempistiche indicate quali target del piano:

- inizio dei lavori entro e non oltre il 31.12.2022;
- conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 2026.

L'aggiudicatario che per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto di dette tempistiche e delle scadenze sopra indicate, sarà chiamato a rispondere del danno subito dall'Ente in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.

Articolo 8. Risoluzione e recesso.

In materia di risoluzione e recesso contrattuale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario come disciplinato dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero non definite con le modalità di cui al Capitolato Generale, sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Treviso.

È escluso l'arbitrato.

Articolo 10. Garanzia (Cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 1928057 rilasciata in data 28/11/2022, dalla società REVO Insurance S.p.A. Agenzia Zanetti di Verona di euro 187.887,65.
2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, il “Comune” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tutto o in parte. L'“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il “Comune” debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'“Appaltatore”.
4. L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione per l'importo corrispondente all'atto aggiuntivo qualora, per effetto di varianti in corso d'opera, l'importo originario del contratto aumenti oltre il “quinto d'obbligo” di cui all'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11. Assicurazioni.

1. L'“Appaltatore” ha prodotto, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, copia della polizza di assicurazione n. 1927626 emessa in data 25/11/2022 dalla Compagnia di Assicurazione REVO Insurance Spa - agenzia Zanetti di Verona, di € 4.697.191,29 per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori di ammontare, di € 500.000,00 per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e sgombero, nonché per un massimale di € 5.000.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

2. Qualora la compagnia assicurativa faccia valere, nel corso di validità, la clausola di rescindibilità della polizza per avvenuto sinistro, l'appaltatore dovrà immediatamente sottoscrivere nuova polizza assicurativa con le stesse condizioni e massimali dalla precedente.

3. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l'amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.

4. L'Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 13. Subappalto

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia.

2. Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei

lavori di cui al presente contratto, l'“Appaltatore” si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori/parti di opere: OG1, OS3, OS28, OS30 e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l'autorizzazione al subappalto. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, il “Comune” non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere al “Comune”, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il “Comune” sospende il successivo pagamento a favore dell' “Appaltatore”.

3. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

4. Trovano applicazione anche per il subappaltatore le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, del D.L. 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio

2021, n. 108.

Articolo 14. Obblighi di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021

Trattandosi di opere finanziate dal PNRR l'operatore economico:

1) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dichiara, che per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, intende destinare **il numero globale (inclusi subfornitori e subappaltatori) di n. 10 (dieci) uomini/giorno di lavoratori all'impiego della commessa in questione**; qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, l'operatore economico si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile.

2) Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 (punto 1), in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3) In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, **ha**

presentato copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alla rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di pari opportunità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal citato art. 46 comma 1, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

4) In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, **dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

5) In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, **dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve**

essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

6) Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

7) La violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.

Articolo 15. Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dal DM 6 giugno 2012.

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del “Comune” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti ed in relazione al saldo finale, previa verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'“Appaltatore” o di eventuali subappaltatori, il “Comune” provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art.22 del CSA, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. I suddetti obblighi vincolano l'“Appaltatore” e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Articolo 16. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede del “Comune”, ubicato nel Municipio di Castello di Godego – via

Marconi n.58 – 31030 Castello di Godego (TV).

Articolo 17. Controlli dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato il Responsabile unico del procedimento, il Responsabile dei lavori (Art. 89 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 81/2008) e il Direttore dei lavori, con le rispettive funzioni e competenze, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento, ed in particolare, nel Decreto n.145/2000, nel D. Lgs. n. 50/2016, d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, D.M. n. 49/2018, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza.

2. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Articolo 18. Spese contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'appaltatore.

Articolo 19. Registrazione.

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione.

2. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. a carico del Comune, per cui

l'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 20. Interpretazione del contratto.

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto .
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, prevalgono le prime.

Articolo 21. Trattamento dei dati personali.

1. L'appaltatore si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio. In caso di inadempimento, l'appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali dell'appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dagli stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento del servizio, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
2. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune informa che i

dati personali, sensibili e giudiziari inerenti l'appaltatore e detenuti dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti la materia. L'appaltatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del citato DGPR, nei limiti e con le modalità ivi indicate.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune e responsabile degli stessi il Responsabile Servizi tecnici.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici, consta di n. 20 facciate intere oltre a 24 righe della ventunesima facciata.

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 21 pagine, di cui ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e sottoscritto in mia presenza come di seguito specificato:

- Muttin Alfredo mediante apposizione di firma digitale, la validità del cui certificato è stata da me ufficiale rogante verificata;

- ing. Sergio Daminato mediante apposizione di firma digitale, la validità del cui certificato è stata da me ufficiale rogante verificata.

Dopo di che, io Segretario comunale, ho apposto la firma digitale, in presenza delle parti.

Mu.Bre. Costruzioni s.r.l. Muttin Alfredo (firmato digitalmente)

Comune di Castello di Godego ing.Sergio Daminato (firmato digitalmente)

Segretario Comunale dott. Roberto Quagliotto (firmato digitalmente)